

ORDINE AVVOCATI TRIESTE
26. LUG. 2017
N. 1937/17V

Rep. 4/2017  
Prot. 799  
26-7-17  
V. 6-1



**CONVENZIONE  
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO  
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

tra

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, con sede in Foro Ulpiano 1, Trieste, C.F. 80020580322 in persona del Presidente, Avv. Mariapia Maier, nata a Trieste, codice fiscale MRA MRP 62P47 L424N (di seguito, l'Ordine)

e

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, dell'Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1, codice fiscale 80013890324, rappresentato dalla Direttrice, prof.ssa Lorenza Rega, nata a Trieste, codice fiscale RGE LNZ 53M59 L424O.

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

- **Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;

- **Visto** in particolare l'articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

**convengono quanto segue:**



## Articolo 1

### *Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste, esclusivamente a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno, e non oltre il secondo anno fuori corso, del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01) istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste.

## Articolo 2

### *Definizioni*

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- c) "convenzione quadro": la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio;
- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "studenti tirocinanti": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;
- f) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste;
- g) "professionista": l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
- h) "Università": l'Università degli Studi di Trieste;
- i) "Dipartimento": il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste;
- l) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- m) "crediti": crediti formativi universitari.

## Articolo 3

### *Condizioni per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio*

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea:



a) gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea istituito presso il Dipartimento, non oltre il secondo anno fuori corso;

b) gli studenti che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- Diritto privato (IUS/01);
- Diritto processuale civile (IUS/15);
- Diritto penale (IUS/17);
- Diritto processuale penale (IUS/16);
- Diritto amministrativo (IUS/10);
- Diritto costituzionale (IUS/08);
- Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

2. Al fine dell'attuazione della presente convenzione, il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine provvedono a nominare ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

3. I due referenti del Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e ricercatori in servizio presso il medesimo.

4. I due referenti del Consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine tra i Consiglieri in carica.

5. I referenti nominati restano in carica per due anni, salvo sostituzione da parte dell'ente da cui sono stati nominati a sua insindacabile decisione.

6. I nominativi dei referenti sono resi noti, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a tutti gli studenti iscritti al corso di laurea e a tutti gli iscritti agli Albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine.

7. I referenti debbono fornire agli studenti le informazioni necessarie per l'anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all'offerta formativa del corso di laurea e verificare il corretto svolgimento del tirocinio medesimo.

#### **Articolo 4** ***Progetti formativi***

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione.

2. I progetti formativi di cui al comma precedente, concordati tra le parti, dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico nominato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca del medesimo Dipartimento.

3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.



## Articolo 5

### *Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio*

1. Gli studenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, possono presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, al Consiglio dell'Ordine, corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione;
- di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.

2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico.

## Articolo 6

### *Ammissione al semestre anticipato di tirocinio*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Consiglio dell'Ordine (salvo successive integrazioni o cancellazioni), previa adeguata informativa agli iscritti, raccoglie le disponibilità degli avvocati iscritti all'Albo ad accogliere tirocinanti. Può offrire la propria disponibilità l'avvocato che sia iscritto all'Ordine da almeno cinque anni, e non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi dieci anni e che sia in regola con le disposizioni previste dalla legge professionale e dai regolamenti attuativi per consentire al tirocinante lo svolgimento della pratica. Nell'indicare la propria disponibilità, l'avvocato specifica i settori prevalenti della propria attività professionale.

2. Gli studenti interessati a svolgere il tirocinio devono presentare domanda, depositandola presso la Segreteria didattica del Dipartimento (sede piazzale Europa).

3. Il Dipartimento, nella persona dei suoi referenti, provvede a trasmettere le richieste ai referenti del Consiglio dell'Ordine i quali, sulla base delle preferenze di materia espresse nella domanda di tirocinio, provvedono agli abbinamenti fra gli studenti e gli avvocati che hanno espresso la propria disponibilità e provvedono a comunicarlo agli studenti medesimi favorendo il previo colloquio tra l'avvocato individuato ed il tirocinante.

4. Il rapporto di tirocinio può instaurarsi soltanto in seguito all'acquisizione dell'esplicito consenso dell'avvocato formulato all'esito del colloquio di cui sopra. L'avvocato che, avendo espresso la propria disponibilità a norma del comma 1, non ritenga di accogliere il tirocinante assegnatogli, è tenuto a comunicare i motivi del rifiuto al Consiglio dell'Ordine, che ne darà notizia al Dipartimento.

5. Il tirocinio decorre soltanto dall'iscrizione dello studente al registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine.



9. Il Consiglio dell'Ordine, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede all'iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.

## Articolo 7

### *Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio*

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

4. Nel caso in cui si sia in presenza di progetti formativi, di cui al precedente articolo 4, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte dello studente tirocinante, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento è ridotto da venti a dodici di cui cinque in materia penale

6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.



10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

**Articolo 8**  
**Relazione finale**

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale e ne dà comunicazione ai referenti del Dipartimento. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

**Articolo 9**  
**Durata e rinnovo**

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile tra le parti.


**Articolo 10**  
**Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

Trieste,

Il Direttore del Dipartimento, prof. Lorenza Rega



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Mariapia Maier

